

**Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
"Associazione Sportiva dilettantistica Danzart"**

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede

Sulla base del riconoscimento costituzionale del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, e sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dagli art. 33 e 118 della Costituzione, in conformità agli articoli 36 e seguenti del codice civile, all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, per quanto compatibile, alla legge 86/2019, ai Decreti Legislativi 28 febbraio 2021 n.36 e 28 febbraio 2021 n.39, è costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione di **"Associazione Sportiva Dilettantistica Danzart"**.
L'Associazione ha sede nel Comune di Piacenza (Provincia di Piacenza). Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea sociale, in seduta ordinaria, e non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e in particolare dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati.

Considerato il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale, l'Associazione esercita a tal fine, **in via stabile e principale**, in favore dei propri associati e dei loro familiari, dei propri tesserati non associati e di terzi, l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Svolge inoltre in **via sussidiaria** le attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del presente statuto. L'associazione aderisce all'AICS - **Associazione italiana Cultura e Sport APS** -, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, Ente di Promozione Sportiva Paralimpico riconosciuto dal CIP Associazione di Promozione sociale e Rete Associativa nazionale, di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità istituzionali.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dal presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 36/2021, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti Sportivi Dilettantistici o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

- Attività sportive dilettantistiche;
- Attività secondarie e strumentali alle attività sportive dilettantistiche;

Art. 5 Attività sportive dilettantistiche

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, esercita organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Essa svolge in particolare la propria attività negli sport della Danza, Sportiva, Ginnastica, Attività Subacquee, Vela, Ciclismo, Attività Subacquee e discipline olistiche, e più specificamente nelle seguenti discipline sportive DANZE ACCADEMICHE: Danza Classica - Pas de Deux, DANZE

ACCADEMICHE: Danza Classica - Repertorio Classico, DANZE ACCADEMICHE: Danza Classica, DANZE ACCADEMICHE: Danza Classica - Variazioni Libere, DANZE ACCADEMICHE: Danza Moderna e Contemporanea – Tecniche di Balletto Cunningham,, Gioco danza, Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Ginnastica Aerobica, Ginnastica per tutti, Attività ludico motoria, Calisthenics, Feldenkrais, Ginnastica Funzionale, Pilates, Psicomotricità, Yoga, Attività motorie marinesche applicative alle discipline della Vela, DIDATTICA SUBACQUEA: Immersione con autorespiratori in acque confinate ed acque libere, Fitness in acqua con piccoli e grandi attrezzi anche con l'ausilio delle pinne e in immersione ARA, Indoor Cycling (Artistic Cycling - Cycle Ball), Bio danza, Bio-naturopatia, Counseling, Danzacreativa, Feldenkrais, Massaggio Olistico, Mindfulness, Naturoterapia, Rebirthing, Riflessologia, Shiatsu, Tecniche manuali olistiche, Training del Benessere (Bio-Naturoterapia), Yoga. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, può inoltre esercitare e organizzare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministero delle Finanze. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

In particolare, può esercitare e, organizzare e gestire le seguenti attività:

- attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti;
- ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non presente nel suddetto Registro, purché riconosciuta dagli Enti cui l'Associazione è affiliata;
- in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, dei propri tesserati non associati e degli associati e tesserati dell'Associazione nazionale cui l'Associazione aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale nonché nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR;

Art. 7 Gestione delle attività organizzate

Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri associati e tesserati non associati, agli iscritti, ai partecipanti, ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati, tesserati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altre associazioni sportive dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Enti sportivi dilettantistici in genere, anche paralimpici, con Enti del Terzo Settore e con altri enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività, l'Associazione può ricorrere, a seconda delle circostanze e compatibilmente con la natura delle attività stesse:

- agli apporti dei volontari;
- alle prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;

- ai rapporti di lavoro sportivo di cui agli articoli 25, 26, 28 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di cui all'art. 38 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di lavoro occasionale di cui all'art. 25 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di lavoro subordinato;
- a prestazioni di lavoro autonomo;
- a tutti gli altri apporti, collaborazioni e prestazioni consentite dalla normativa vigente.

Titolo III Funzionamento

Art. 8 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa suddetta.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art.9 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui al presente statuto.

Art.10 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di tesseramento degli associati e dei tesserati non associati;
- dalle quote sociali;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- da attività commerciali funzionali a raggiungere gli scopi associativi;